

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A";
- VISTO** l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l'On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all'art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell'Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall'art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";
- VISTO** il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;
- VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;



VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;

VISTA l'istanza n. 7096 del 17/02/2020 con la quale il Comune di Giarre, assunta al prot. ARTA-DRU n. 3617 del 27/02/2020 nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare e la documentazione, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) relativa alla proposta di "*variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione d'uso da z.t.o. "E" a z.t.o. "C" di un'area sita nella Frazione di Macchia, in via Carlo Parisi angolo via S. Matteo nel comune di Giarre*";

VISTA la documentazione trasmessa dall'Autorità Procedente contenente il Rapporto Ambientale Preliminare e la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell'art.91 della L.R. n.9/2015;

VISTA la nota prot. n. 3826 del 03/3/2020 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa relativa alla proposta di "*variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione d'uso da z.t.o. "E" a z.t.o. "C" di un'area sita nella Frazione di Macchia, in via Carlo Parisi angolo via S. Matteo nel comune di Giarre*", ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma:


- *Dipartimento Regionale dell'Ambiente*
- *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana*
- *Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti*
- *Dipartimento Regionale dell'energia*
- *Dipartimento Regionale Tecnico*
- *Dipartimento Regionale dell'agricoltura*
- *Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale*
- *Dipartimento Regionale delle Attività produttive*
- *Ripartizione faunistico venatoria*
- *Città Metropolitana di Catania*
- *Ufficio del Genio Civile di Catania*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania*
- *Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Regionale di P.C. della Prov. di Catania*
- *ASP di Catania*
- *Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente - DAP di Catania*

PRESO ATTO che non sono pervenuti pareri da parte dei sopra richiamati S.C.M.A.;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistono criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei S.C.M.A.

VISTA la nota del Servizio 4/DRU prot. n. 6040 del 24/4/2020, per il tramite del Servizio 1 U.O.1.1/DRU, è stato comunicato alla CTS l'avvenuto inserimento degli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) della variante in questione alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, nell'apposito Portale Regionale VAS con cod. di procedura n. 436, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il parere n. 175/2020 del 10/6/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso al Servizio 4/DRU dal Servizio 1 U.O.1.1/DRU con nota prot. n. 8800 del 18/6/2020, con il quale detta Commissione ha espresso parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lgs.152/06 art.12, comma 4, di **assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, della Proposta di "*variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione d'uso da z.t.o. "E" a z.t.o. "C" di un'area sita nella Frazione di*



Macchia, in via Carlo Parisi angolo via S. Matteo nel comune di Giarre” – Ditta “Fichera Maria, Pappalardo Giuseppe, Le Mura Melania, La Spina Antonino, La Spina Maria Rita e La Spina Rosario Leonardi Maria, Pistorio Rosaria e Pistorio Salvina” di cui al procedimento denominato CT 17-7;

VISTO l’art. 18 della L.R. 13 Agosto 2020 n. 19;

VISTE le note prot. n. 13110 del 25/9/2020 e prot. n. 13173 del 28/9/2020 con le quali il Servizio 4/DRU, in coerenza alle disposizioni di cui all’art. 18 della L.R. 13/8/2020 n. 19, ha trasmesso al Dipartimento Regionale dell’Ambiente rispettivamente il parere 175/2020 reso dalla CTS e il carteggio relativo alla pratica CT 17-7;

VISTA la propria Direttiva, prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si è data disposizione ai Servizi afferenti gli “*Affari Urbanistici*” di predisporre il provvedimento finale per i procedimenti amministrativi in corso riguardanti la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 il cui iter amministrativo è stato avviato da questo DRU e consegnato alla Commissione Tecnica Specialistica in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 19/2020;

VISTE le note prot. n. 62300 del 23/10/2020 e n. 63272 del 29/10/2020 assunte al protocollo DRU rispettivamente al n. 14749 del 29/10/2020 e al n. 14885 del 03/11/2020 con le quali il Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha restituito al Servizio 4/DRU, tra le altre, la pratica CT 17-7 per la predisposizione dello schema del provvedimento finale;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 175/2020 del 10/6/2020 reso con prescrizioni che si intendono integralmente trascritte, e che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante;

DECRETA


- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 175/2020 del 10/6/2020 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta di “*variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione d’uso da z.t.o. “E” a z.t.o. “C” di un’area sita nella Frazione di Macchia, in via Carlo Parisi angolo via S. Matteo nel comune di Giarre” – Ditta “Fichera Maria, Pappalardo Giuseppe, Le Mura Melania, La Spina Antonino, La Spina Maria Rita e La Spina Rosario Leonardi Maria, Pistorio Rosaria e Pistorio Salvina” di cui al procedimento denominato CT 17-7, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.*
- Art. 2)** Il Comune di Giarre, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere che ne costituisce parte integrante all’Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li

6 NOV. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE D.R.U.

arch. Calogero Beringheli





Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: “Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di - “*variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione d’uso da z.t.o. “E” a z.t.o. “C” di un’area sita nella Frazione di Macchia, in via Carlo Parisi angolo via S. Matteo, nel comune di Giarre.*”

Sigla Progetto: “CT 17-7”

Autorità procedente: *Comune di Giarre (CT)*

Proponente: *Ditta “Fichera Maria, Pappalardo Giuseppe, Le Mura Melania, La Spina Antonino, La Spina Maria Rita e La Spina Rosario Leonardi Maria, Pistorio Rosaria e Pistorio Salvina”*

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 175/2020 del 10 giugno 2020

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l’articolo 6, comma 3: “*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento*” ed il successivo comma 3-bis: “*L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull’ambiente*”;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n. 7096 del 17/02/2020, acquisita all'ARTA-DRU con prot. n. 3617 del 27/02/2020, con la quale il Comune di Giarre, n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione della procedura in oggetto della proposta di - *"variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione d'uso da z.t.o. "E" - a z.t.o. "C" di un'area sita nella Frazione di Macchia, in via Carlo Parisi angolo via S.Matteo.* (di seguito Proposta di Variante) ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 3826 del 03.03.2020 con cui il Dipartimento dell'Urbanistica ha avviato la fase di consultazione chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Dipartimento Regionale dell'Energia

Dipartimento Regionale Tecnico

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Città Metropolitana di Catania

Ufficio Genio Civile di Catania

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

Dipartimento della Protezione Civile - (Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania)

ASP di Catania

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - (DAP di Catania)

VISTA la nota n. 6040 del 24/04/2020, con cui il Servizio 4 "Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale" dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, considerato che sono decorsi i termini di legge stabiliti per la trasmissione di eventuali contributi da parte dei S.C.M.A. ed eventuali deduzioni dell'Autorità procedente, ha trasmesso alla

3-26



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Segreteria della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali, per il tramite del Servizio 1 U.O.1.1./DRU, al fine dell'acquisizione del parere tecnico di competenza della Commissione la seguente comunicazione: - *“questo Servizio ha provveduto all'inserimento della documentazione relativa al procedimento in oggetto, (Comune di Giarre: CT 17-7 - “proposta di variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione d'uso da z.t.o. “E” – a z.t.o. “C” di un'area sita nella Frazione di Macchia, in via Carlo Parisi angolo via S.Matteo). con il codice di procedura n.436, nell'apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Alla data odierna nessun riscontro è pervenuto da parte dei S.C.M.A. e conseguentemente nessuna deduzione è stata inviata da parte dell'Autorità Procedente”.*

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VERIFICATO che documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI), contiene la seguente documentazione in formato digitale:

- 1) Istanza dell'Autorità procedente Comune di *Giarre* (CT), prot. n. 3617 del 27/02/2020;
- 2) RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE
- 3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
- 4) RELAZIONE TECNICA
- 5) RELAZIONE SMALTIMENTO ACQUE
- 6) STUDIO GEOLOGICO
- 7) INQUADRAMENTO DELL'AREA
- 8) CARTA DEI VINCOLI
- 9) INQUADRAMENTO URBANISTICO
- 10) PLANIMETRIA STATO DI FATTO
- 11) STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

VISTO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D. Lgs.152/06) non sono pervenute osservazioni, contributi e/o pareri, da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale ciascuno per le proprie competenze, nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del R.A.P. ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006) e nessuna deduzione da parte dell'Autorità procedente, per cui non può che ritenersi, che **non vi siano criticità** ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la Proposta di variante al P.R.G. in oggetto potrebbe produrre;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale Preliminare è volto verificare se la “Proposta di Variante” di che trattasi possa avere impatti significativi sull'ambiente e, di conseguenza, decidere di assoggettare o escludere lo stesso dalla procedura di valutazione definendo, se del caso, le necessarie prescrizioni per le successive fasi del procedimento.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare;

PRESO ATTO che attraverso il Rapporto Ambientale Preliminare (R.A.P.) e l'allegata documentazione ed in particolare lo studio geologico, la relazione Tecnica, la relazione dello smaltimento acque della proposta di Variante Urbanistica, il Proponente ha rassegnato quanto segue:

1. Caratteristiche del piano o del programma.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

- La Proposta di Variante al P.R.G. ha la finalità di cambiare la Z.T.O. del P.R.G. di un'area sita nel Comune di Giarre, da "E" a "C", sottozona "C3***".
- La zona oggetto di variante è relativa ad un insediamento residenziale e trova ubicazione a SW del centro abitato del Comune di Giarre, nella Frazione di Macchia, su lotti di terreno identificati dai mappali 748,749,750,751,895,864,940,974,975,977,1234 e 1235 del foglio 58 del N.C.T. del Comune di Giarre, con una superficie complessiva pari a mq. 7.584. Tale area fa parte di un isolato, lungo la via Carlo Parisi, che si sviluppa con continuità tra la via S. Matteo, ad ovest e la via Arciprete Patanè, a nord.
- Dal punto di vista dell'Inquadramento Territoriale, l'area è circoscritta dal lato nord da una zona urbanizzata adibita a residenza civile, sul lato est-nordest, da una zona adibita in parte a residenziale ed in parte ad attività commerciale e/o artigianale e sul lato sud-sudovest da una zona non antropizzata, in cui è possibile notare tracce di colture agricole ed agrumarie che hanno sostituito le coltivazioni a vigneto un tempo prevalenti in questa parte di comprensorio.
- *L'area proposta in variante di forma pressoché rettangolare, presenta dimensioni massime nelle due direzioni di circa m.42,00 x m.168,00, ed è prospiciente, sul lato nord, su una strada pubblica urbanizzata, via Carlo Parisi, all'interno dell'abitato di Macchia.*
- *L'area trova ubicazione ad una quota altimetrica media di circa m. 170,00 s.l.m. e presenta un andamento pressoché pianeggiante con un dislivello di circa m. 6.0 tra la quota presente ad ovest e la quota presente ad est.*

Strumentazione Urbanistica Vigente

- Il Comune di Giarre risulta dotato di PRG approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005 e successive varianti ed è dotato dello Schema di massima di Revisione del PRG, redatto ai sensi dell'art. 3 L.R. 15/1991 e approvato con atto C.C. 28/08/2014, su proposta di Delibera n. 40 del 15.12.2011 - Area IV^ Servizio Pianificazione e controllo del Territorio; La revisione del Piano ad oggi non risulta abbia ancora concluso il suo iter approvativo;
- Allo stato attuale, il PRG vigente individua l'area in esame in zona territoriale omogenea 'E'. In tali zone territoriali, così come da N.T.A. (art. 22), sono ammessi:
 - *gli interventi produttivi di cui all'art. 22 della L.R. 30/12/1978 n. 71. Per tali costruzioni viene rilasciato il certificato di agibilità. Nelle zone suddette sono ammesse altresì costruzioni residenziali.*
 - *La densità edilizia per le costruzioni residenziali deve essere non maggiore di 0,03 mc/mq.*
 - *L'altezza massima è di ml 7,50 corrispondenti a due elevazioni fuori terra.*
 - *I fabbricati possono avere uno sviluppo delle fronti non superiore a ml 20,00.*
 - *L'arretramento dal ciglio stradale deve essere conforme al D.M. 1 aprile 1968 e comunque non inferiore a ml 20,00.*
 - *E' vietata la realizzazione di piazzali di estensioni ingiustificate.*
 - *Sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali.*
 - *Per la sistemazione esterna verranno previste pavimentazioni drenanti di verde e blocchetti prefabbricati o pietra locale.*



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *L'ufficio tecnico è tenuto alla sorveglianza e controllo anche sugli interventi esistenti che devono rispettare la destinazione d'uso.*
- *È prescritta la distanza minima assoluta di ml 20,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.*
- *L'eventuale distacco di ciascun edificio dal confine di proprietà deve essere non minore di ml 10,00.*
- *Sono ammesse residenze ad uso turistico secondo l'art. 23 della citata legge regionale.*
- *In base al nuovo schema di massima (Revisione PRG) l'area in oggetto ricade in parte all'interno di una Z.T.O. "C" (Edilizia residenziale di nuova espansione) ed in minima parte, all'interno di una Z.T.O. "D" (Attività produttive).*
- *Le prescrizioni urbanistiche del vigente P.R.G. della Z.T.O. "C" così come da N.T.A. (art. 19) prevedono quanto di seguito riportato:*

Ove uno degli edifici sia più alto di ml 10,00 è prescritta tra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml 12,00. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;

- ml 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml 15,00.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. In ogni caso l'arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di ml 5,00. L'eventuale distacco di ciascun edificio dal confine di zona territoriale omogenea deve essere non minore di metà della sua altezza e mai minore di m 5,00. Sono ammesse chiostrine e cortili. Le aree libere e dei cortili devono essere sistemate al 50% a verde con alberi di alto fusto, a gioco per i bambini. Ove siano previsti complessi con più di 90 alloggi il titolare della concessione deve riservare una superficie coperta di 45 mq. e servizi da adibire a servizio residenziale o nell'interno del complesso o all'esterno, il cui costo va conteggiato negli oneri di costruzione.

Non costituisce superficie coperta e cubatura la chiusura di posto macchina libero da tre lati e realizzato con struttura smontabile. Tale accessorio deve rispettare le distanze previste per legge. Nell'ambito dei piani di lottizzazione, ove previsti, deve essere assicurata integralmente la dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio di cui al D.M. 2/04/68, da 7,00 a 18,00 mq/ab secondo le previsioni dell'Amministrazione.

Le aree libere devono essere destinate a verde con alberi di alto fusto, a gioco per i bambini nella misura del 25% dell'area libera ed a parcheggio.

Per i piani interrati si applica il rapporto di copertura pari al 50% della superficie del lotto.

Le posizioni dei fabbricati nei comparti possono subire variazioni nell'ambito della stessa sagoma nella misura massima del 20% delle dimensioni di piano della stessa.

In tutte le zone territoriali omogenee C l'altezza complessiva del fabbricato di progetto dovrà essere determinata anche in funzione di quanto disciplinato dall'art. 3 ultimo comma del D.M. 2.04.1968 n. 1444, nonché dal D.M. Min. LL. PP. 16.01.1996.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Qualora la zona risulti contigua alle ZTO "VPR", di cui all'art. 31 delle N.A., potranno essere consentiti solo interventi edilizi compatibili per tipologia e 27 caratteristiche con gli immobili da salvaguardare.

Motivazioni della Variante Urbanistica

Dalle informazioni riportate nel R.A.P. si è potuto rilevare quanto segue:

- *La Variante al P.R.G. proposta nasce dall'esigenza di trasformare, urbanisticamente, una porzione di territorio che da tempo ha perso la propria vocazione agricola: l'area non è utilizzata per colture specializzate e irrigue e non è dotata di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola (art. 2 c. 5 L.R. 71/1978), in quanto inserita in un contesto edilizio, prevalentemente residenziale. Nel particolare l'area in oggetto si inserisce nella parte periferica di un comparto edificato e di fatto rappresenta una piccola porzione di suolo non edificato proprio per la condizione 'agricola' che la stessa area ha conservato negli anni.*
- *I vari Consigli Comunali che nel tempo si sono succeduti, hanno più volte manifestato la volontà di imprimere all'area in esame una destinazione diversa da quella agricola.*

Dalle informazioni riportate nel R.A.P. dall'A.P. nel caso di approvazione della variante, l'area verrebbe ad essere classificata come zona 'C', sottozona 'C3**', le prescrizioni urbanistiche vigenti diventerebbero quelle regolamentate dall'articolo 16 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG che così recita:

- *"Nelle zone territoriali C3** è ammessa la costruzione di fabbricati plurifamiliari a schiera continua o discontinua, o duplex. La densità fondiaria deve essere non maggiore di 2,00 mc/mq;*
- *il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 4/10 del lotto edificabile.*
- *L'altezza massima degli edifici è di ml 7,50 corrispondenti a due elevazioni fuori terra ed eventuale cantinato o semi-cantinato.*
- *È consentita l'edificazione per singoli lotti, se urbanizzati con strade pubbliche e reti civiche, consentendo la monetizzazione dei 18 mq/ab da cedere per standard urbanistici'.*

Influenza dell'Attuazione del Piano sui Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati.

In riferimento all'influenza determinata dalla Proposta di Variante l'A.P. nel R.A.P. riporta quanto segue:

- *L'attuazione del piano de quo avverrà nel pieno rispetto sia delle norme urbanistiche vigenti, sia delle N.A. del vigente piano regolatore. In fase di attuazione, verranno rispettati gli indici urbanistici previsti dall'art. 4 del D.M. n. 1444/68 c.3. L'influenza dell'attuazione della variante è da relazionare allo schema di massima al PRG, approvato con Delibera C.C. n° 61 del 28/08/2014, con la quale l'area risulta del tutto congruente e coerente:*

- *Non si rilevano interferenze e/o influenze con i piani sovraordinati che gravano sul territorio comunale, essendo l'area in oggetto non normata da piani diversi dallo strumento urbanistico generale comunale.*

Per quanto riguarda l'aspetto vincolistico nel R.A.P. viene riportato che i luoghi oggetto di variante:

- *non sono sottoposti a vincolo idrogeologico;*



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- non sono sottoposti a vincolo paesaggistico di tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania;
- non si trovano all'interno di parchi, riserve o altre aree protette;
- sono compatibili con tutti i vincoli del P.A.I. e non sono soggetti a limitazioni derivanti da rischi naturali accertati dal Piano stesso;
- non rientrano all'interno di aree SIC (siti di importanza comunitaria) o ZPS (zone di protezione speciale), tralaltro assenti nel territorio comunale;
- non si trovano all'interno di aree sottoposte a vincoli di natura storica, artistica e archeologica;
- non rientrano nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (art. 10 L. 353/2000);
- ricadono al di fuori delle aree di pericolosità/rischio delimitate nella 'Microzonazione sismica del versante orientale dell'Etna, Studi di primo livello', redatta dal D.R.P.C.;
- sono sottoposti a vincolo sismico di cui alla Legge 2/2/1974 n° 64; è pertanto necessario acquisire relativo parere ex art. 13 da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

Dalle informazioni riportate nel R.A.P. in particolare si rileva che:

- relativamente al Piano Paesaggistico della Provincia di Catania adottato con D.A. n. 031/GAB del 03.10.2018, il sito di stretto interesse ricade, in ambito urbano, all'interno del paesaggio identificato con la sigla PL12 'area dei limoneti della riviera ionica'.
- relativamente alla verifica della compatibilità geomorfologica, ex art.13 Legge n.64/74, secondo la quale gli strumenti urbanistici generali o particolareggiati e le loro varianti devono essere sottoposti alla verifica della compatibilità delle rispettive previsioni da parte degli Uffici del Genio Civile competenti, "prima" della delibera di adozione, il Comune di Giarre ricade in aree dichiarate sismiche classificata zona 2, individuati dall'art. 2 della stessa L. 64/74, ; per la variante de quo è stata richiesta verifica al competente Ufficio del Genio Civile di Catania che ha espresso parere favorevole di fattibilità con provvedimento n. 124100 del 12.06.2019.

Pertinenza della Variante sotto l'aspetto Ambientale e nell'ottica dello Sviluppo Sostenibile del Territorio.

In riferimento a tali argomentazioni il R.A.P. ha riportato quanto segue:

- Sotto l'aspetto ambientale l'area si presta alla variante, in considerazione del regime vincolistico che la interessa, caratterizzato, esclusivamente dalla presenza del vincolo sismico, esteso sull'intero territorio comunale. Inoltre ...l'area in esame non risulta interessata da altri vincoli di natura ambientale e/o paesaggistica.

- Nell'ottica dello sviluppo sostenibile del territorio ... l'area si presenta, allo stato attuale, caratterizzata da un'ottima accessibilità essendo servita direttamente dalla via Carlo Parisi e dalla via S. Matteo, entrambe ben raccordate allo svincolo autostradale. Tali circostanze consentono di ridurre gli interventi per le infrastrutture viarie solo ed esclusivamente a quelli relativi alla viabilità interna della futura area da urbanizzare. La localizzazione dell'area, inoltre, appare idonea anche sotto l'aspetto della vicinanza al centro urbano della Frazione di Macchia, condizione che limiterà al massimo gli impatti negativi sulla qualità della vita. Un aspetto da non trascurare, infine, è quello relativo al fatto che la localizzazione dell'area è caratterizzata da terreni che, geologicamente, si prestano allo scopo edificatorio (cfr. Studio Geologico).



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma:

dalle informazioni riportate nelle relazioni geologica e tecnica, nonché da quelle desunte dal R.A.P., sono state analizzate in particolare le seguenti tematiche ambientali descrittive del contesto, per le quali si è potuto rilevare quanto segue:

Caratteristiche Morfologiche

Dal punto di vista fisiografico, i luoghi oggetto di variante, sono caratterizzati da terreni di natura alluvionale, la morfologia è del tipo sub-pianeggiante, degradante dolcemente verso est (pendenza 4- 5%), con qualche piccola interruzione del profilo plano-altimetrico ad opera di terrazzamenti antropici sostenuti da muri a secco costruiti, esclusivamente, con blocchi e conci di natura vulcanica.

Suolo Sottosuolo e Acqua

- Aspetti Geomorfologici

Dal punto di vista fisiografico, il territorio investigato, è contraddistinto da due settori ben differenziati in funzione dei litotipi affioranti...Le valutazioni deducibili dall'indagine geomorfologica permettono di escludere, ... la presenza di processi morfogenetici, in atto, degni di attenzione; questo, è anche da imputare alla discreta permeabilità dei terreni affioranti, non urbanizzati, che rende trascurabile i processi erosivi superficiali, in quanto limita il ruscellamento delle acque meteoriche in superficie e favorisce, invece, l'infiltrazione nel sottosuolo. ... le acque vadose, in relazione a rovesci di forte intensità o a piogge di lunga durata, tenderanno ad alimentare, da una parte, le esistenti linee di deflusso, dall'altra, a scorrere lungo tracciati impermeabilizzati (perlopiù strade) non muniti di sistemi di drenaggio (caditoie, grate...).

Il rilievo geologico di superficie condotto in prossimità dell'area di interesse ed esteso ad un suo intorno significativo ha permesso di accertare la presenza di termini sia di natura sedimentaria che vulcanica. In particolare...è emerso che il sito di stretta attinenza è caratterizzato litologicamente dai conglomerati sabbiosi alluvionali, ricoperti da una coltre superficiale, dallo spessore stimabile intorno al metro, costituita da terreno agrario.

- Aspetti Idrografici

L'elevata permeabilità dei terreni vulcanici, affioranti in quasi tutta la zona etnea, determina un notevole assorbimento delle acque sia meteoriche che di quelle derivanti dallo scioglimento, alle alte quote, del manto nevoso e, di conseguenza, dà luogo all'esistenza di ricche falde acquifere sotterranee. Quest'ultime, sostenute dal substrato impermeabile, si muovono in direzione delle coste e vengono a giorno o per fenomeni sorgentizi di contatto o per emungimento da pozzi trivellati o scavati. ...Le poche incisioni a carattere torrentizio si trovano soprattutto localizzate a quote basse dell'edificio vulcanico, nelle aree pedemontane, e sono generalmente poco sviluppate sia in lunghezza che in profondità, e presentano un deflusso superficiale solo per brevi periodi dell'anno in occasione di eventi meteorici di particolare intensità e durata. Frequentemente si osserva che il reticolo idrografico ricalca le direttrici di natura tettonica o eruttiva quali ad esempio faglie e argini di colate. Nel comprensorio indagato, tale reticolo è rappresentato dal T.te Macchia che, nel caso particolare, non rappresenta elemento penalizzante ai fini della proposta di variante in quanto ubicato a distanza ragguardevole dai luoghi di interesse (m. 500 ca.). In concomitanza ai sopra citati eventi meteorici è possibile che le acque vadose tendano a scorrere in corrispondenza di aree impermeabilizzate e, cioè, di strade parzialmente munite di



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

sistemi di drenaggio (caditoie, grate...). Questo, a causa di una poco corretta gestione e pianificazione del territorio che in passato ha interrotto le originarie incisioni torrentizie e le ha trasformate, in parte, in rotabili.

- Aspetti Idrogeologici

...Nel settore di interesse, si identifica una falda freatica, non confinata al tetto, che trae la sua ricarica direttamente dalle acque meteoriche che afferiscono sulla superficie esposta delle vulcaniti. In essa, inoltre, si riscontra la coincidenza tra il livello freatico e la superficie piezometrica... La falda presente in profondità è alimentata dalle acque meteoriche che si riversano nell'area morfologicamente a monte. La conoscenza di qualche livello statico, esterno all'area rilevata, permette di dedurre che, in corrispondenza dell'area di stretta attinenza, la falda giace ad una profondità notevole dal piano di campagna (> m. 100) e il suo deflusso avviene lungo un'asse drenante orientato WNW-ESE....L'eterogeneità granulometria e tessiturale del complesso alluvionale del Chiancon, e caratterizzante l'area, può favorire la presenza di livelli acquiferi a diversa profondità che, localmente, assumono il significato di falde sospese. ...in seno al deposito clastico, è possibile riscontrare livelli semi-permeabili a pochi metri di profondità dal p.c.; tali livelli sono capaci di contenere, spesso in maniera temporanea, modeste quantità di acqua relativamente ai periodi piovosi.

- Vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero

Per la determinazione della vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero è stato eseguito uno studio delle strutture idrogeologiche tramite osservazioni dirette in campagna e informazioni desunte da archivi privati disponibili. ... L'area in oggetto rientra in una delle più importanti idrostrutture del versante sud-orientale dell'Etna e risulta influenzata dal sistema fisiografico (alto gradiente altimetrico, litologia, vegetazione, struttura dei reticoli idrografici, clima) del massiccio vulcanico etneo. Gli apporti idrici che confluiscono alla falda sono da attribuire all'infiltrazione delle acque meteoriche e allo scioglimento delle nevi che cadono, nell'ambito del bacino di alimentazione dell'acquifero, alle quote più alte del vulcano. In base a quanto confermato dalla letteratura geologica specifica (Carta della Vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero vulcanico dell'Etna edita dal C.N.R. 1990), il territorio in esame risulta collocato in una zona in cui la falda libera, sia in lave fessurate associate a scorie, sia in conglomerati sabbiosi alluvionali a permeabilità variabile, entrambi senza protezione superficiale, risultano avere un grado di vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero 'medio'. Nel particolare, la profondità della falda freatica, la non produzione di sostanze nocive all'interno dell'insediamento e lo spessore dell'acquifero non saturo che, con la presenza di livelli semipermeabili, garantisce processi di autodepurazione naturale, sono fattori tali da far presupporre un rischio all'inquinamento trascurabile e/o nullo.

Clima

Le condizioni climatiche dell'area in esame sono quelle tipiche del versante etneo, cioè di tipo mediterraneo. I dati pluviometrici presentano marcate variabilità tra il semestre autunnale-invernale e quello primaverile- estivo. In linea di massima, esistono due stagioni: una piovosa, che va da ottobre a marzo con massimi tra novembre e gennaio e l'altra, asciutta, che vede un trimestre siccitoso (giugno-agosto) in un arco semestrale con poca pioggia che va da aprile a settembre. Dall'analisi dei valori medi annui riferiti al versante orientale etneo ed estrapolati dal catalogo Climatologia della Sicilia (Regione Siciliana-Unità di Agrometeorologia), si evince che il territorio comunale di Giarre è interessato da valori medi di precipitazione annui pari a ca. 950-1000 mm/anno e da una media di 50- 55 giorni con piovosità superiore al mm. Le temperature risultano influenzate principalmente dall'altimetria. Le temperature medie mensili, nei mesi freddi, non scendono quasi mai sotto lo zero.



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Paesaggio

L'area oggetto di variante non è inserita in un territorio caratterizzato da particolari peculiarità di tipo naturalistico e paesaggistico; ... L'ambito territoriale interessato dalla variante ricade, oggi, in un contesto in via di espansione urbanistica; nell'insieme, tale area si inserisce in un ambito alterato dalle trasformazioni urbanizzate ove sussistono sostenibili interrelazioni tra lo sviluppo urbanistico, perlopiù ad uso residenziale e l'ambiente fisico naturale.

Mobilità:

La zona oggetto di variante è ubicata a SW del centro abitato del Comune di Giarre, nella Frazione di Macchia, ...per quanto riguarda il sistema della mobilità, la zona in essere risulta accessibile dagli assi principali di avvicinamento e penetrazione via Carlo Parisi e via S. Matteo, strade entrambe, a due carreggiate con una sola corsia per senso di marcia. Lo svincolo autostradale più vicino (A18 Catania-Messina) si trova distante, in linea d'aria, a ca. Km. 1,40, presentando dunque un livello di accessibilità medio-alto.

Reti tecnologiche:

L'area in esame attualmente è asservita delle reti elettriche e telefoniche, metanodotto, acquedotto, fognatura.

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

Nel R.A.P. in riferimento alle caratteristiche ambientali l'A.P. ha riportato quanto segue:

- *"l'area in essere non possiede da anni vocazione agricola, non è utilizzata per colture specializzate e irrigue, e non è dotata di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola (art. 2 c. 5 L.R. 71/1978)".*
- *Le vigenti norme di P.R.G. e regolamento edilizio comunale non definiscono specifiche norme di rispetto ambientale per interventi di tipo 'residenziale'.*

Inoltre l'A.P. nel RAP ha affermato che:

- *L'ambito territoriale interessato dalla variante ricade in un contesto oggi in via di espansione urbanistica; nell'insieme, tale area si inserisce in un ambito alterato da diffuse trasformazioni urbanizzate ove sussistono sostenibili interrelazioni tra lo sviluppo urbanistico e artigianale/industriale e l'ambiente fisico naturale; ...*

...La zona oggetto di variante non contiene aree di particolare interesse ambientale, culturale e paesaggistico, nè espressamente sottoposte a vincoli di natura storica, artistica e archeologica;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

In riferimento ad eventuali problematiche ambientali di pertinenza alla proposta di Variante urbanistica, in generale l'A.P. nel R.A.P. ha riportato le seguenti argomentazioni:

- *“Da un'accurata analisi del territorio, basata sull'esame delle informazioni in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale (elaborati tecnici del PRG, studi specialistici compresi quelli redatti a supporto della variante generale al P.R.G. in corso di attuazione, Piano per l'Assetto Idrogeologico, etc) e su dati raccolti direttamente sui luoghi, si è potuto evincere che l'area in oggetto non presenta particolari problemi di carattere ambientale”.*

L'A.P. nel RAP in riferimento all'area interessata dalla variante Urbanistica ha descritto nello specifico i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale, come di seguito riportato:

Captazioni Idriche

- *I luoghi di interesse non rientrano all'interno di zona di tutela assoluta di opere di captazione o derivazione le cui acque sono destinate al consumo umano (raggio pari a m. 200 dal punto di captazione o derivazione-D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Di conseguenza, si escludono possibili situazioni di rischio (inquinamento della falda).*

Lineamenti Tettonici e Sismicità

- *L'area di interesse, dal punto di vista tettonico...non è intersecata da faglie o lineazioni strutturali minori in grado di determinare amplificazioni o accelerazioni del moto del suolo in occasione di un sisma. E' da menzionare, comunque, l'esistenza, all'interno dell'area investigata, di una configurazione strutturale, sismicamente attiva, nota in letteratura come faglia di S. Giovanni M.- Codavolpe; questa, non determina restrizione ai fini esecutivi in quanto distante in margine di sicurezza dai luoghi di interesse.*

- *Ai fini sismici il Comune di Giarre (CT) è classificato in zona 2, cui corrisponde un'accelerazione orizzontale massima convenzionale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico pari a 0.25. La Regione Siciliana con D.G.R. 408 del 19/12/2003 e s.m.i. ha recepito l'OPCM 3274/03 ed ha, inoltre, inserito il Comune di Giarre tra quei Comuni classificati in zona 2 per i quali vengono previste, per le strutture strategiche e rilevanti, le verifiche e le limitazioni tecniche previste per la zona 1. Nel rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17/01/2018 e relativa circolare applicativa), il suolo di progetto può essere riconducibile alla categoria 'B'.*

Analisi della Suscettività

- *...la suscettività, in una logica di PRG, indica la potenzialità d'uso del territorio. Il P.R.G. vigente ha individuato, in generale, tre grandi categorie: 1) quella delle aree urbanizzabili, definite alcune "stabili" ed alcune NON (per quest'ultime vengono fornite dei parametri di urbanizzazione, progressivamente, più cautelativi); 2) quella delle "aree urbanizzabili mediante l'esecuzione di opere di recupero o volte ad eliminare i fenomeni morfoevolutivi"; 3) aree in cui "si sconsiglia l'urbanizzazione". L'area interessata dalla variante, rientra completamente all'interno dell'area definita urbanizzabile ed esplicitamente stabile. Più precisamente, i luoghi sono definibili come 'AREA STABILE', caratterizzata dalla presenza di terreni di natura detritico-alluvionale, in cui le condizioni geologiche rilevate non evidenziano problematiche in atto di ordine geomorfologico ed idrogeologico. Si tratta di aree idonee all'edificazione senza particolari condizionamenti e/o limitazioni, per le quali va comunque applicato quanto previsto dalle norme tecniche*

12-26



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

vigenti per le costruzioni in zona sismica. L'area è quindi perfettamente compatibile ai fini della variante proposta. ... da un'attenta analisi del territorio, non risultano esserci tracce di eventi recenti; anche dagli archivi storici la zona non appare essere stata interessata da processi rapidi di 'pericolosità'.

Valutazione della Pericolosità da Dissesti

- I luoghi interessati dal cambio di destinazione urbanistica sono interessati dall'affioramento di terreni di natura alluvionale, con permeabilità media e discrete caratteristiche geomeccaniche, nonché condizioni morfologiche favorevoli, elementi tutti che limitano gli effetti di dissesto. Ciò, viene avvalorato, come già detto, anche dalle carte a supporto del P.A.I. per il Bacino Idrografico dell'area territoriale compresa tra i Fiumi Simeto e Alcantara (095) che escludono, per l'area di stretta attinenza, assenza di frane e/o dissesti o rischi di pericolosità dal punto di vista geomorfologico.

In sintesi l'A.P. nel R.A.P. afferma che l'area interessata alla variante urbanistica è assolutamente priva di problematiche connesse con il quadro geologico, geomorfologico e idraulico.

Aree Protette e Biodiversità

- L'attuazione del cambio di destinazione d'uso non reca alcuna interferenza con siti della Rete Natura 2000, anche di comuni limitrofi, date le caratteristiche della variante e la lontananza dai SIC e ZPS più vicini. Non è prevedibile alcuna interferenza nemmeno con i biotipi presenti in ambito comunale.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

Gli effetti ambientali della variante proposta sono state valutate alla luce degli obiettivi di sostenibilità sottolineati dalla normativa vigente;

In funzione degli obiettivi di sostenibilità, l'A.P. nel RAP ha redatto apposite schede di valutazione, dove ha ritenuto opportuno inserire distintamente gli indirizzi operativi delle discipline analizzate, del territorio interessato e delle effettive ricadute derivanti dalle azioni previste dalla variante. Pertanto di seguito si riportano i contenuti reputati più significativi ai fini della presente valutazione:

- 1. Obiettivo di Incremento di energia da fonti rinnovabile: in linea con il D.Lgs. 28/2011 recepimento della Dir. 2009/28/CE. e secondo l'obiettivo di Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, le indicazioni della variante riportano che nonostante l'area oggetto di variante non è dotata, allo stato attuale, di fonti di energia alternativa, l'intervento di che trattasi non esclude, l'utilizzo di pannelli fotovoltaici (da dimensionare in funzione dell'energia necessaria per la tipologia di attività), per una riduzione dei consumi, tra energia alternativa utilizzata e energia totale necessaria. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.**
- 2. Obiettivo di Riduzione Emissioni di gas serra: (Direttiva 2003/87/CE - Direttiva 2009/29/CE, Direttiva 2003/87/CE), le indicazioni della variante riportano che essendo l'area oggetto di variante ubicata in un contesto urbano, semi-periferico e caratterizzato da un flusso veicolare di discreta entità da attribuire sia alla strada comunale d'accesso, sia al vicino svincolo autostradale A18, la fonte principale di inquinamento gassoso è legata all'afflusso di veicoli non connessi all'insediamento abitativo. Un incremento di volume di costruito non produrrà maggiore afflusso di veicoli; pertanto, l'eventuale cambio*



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

di destinazione dell'area non muterà le suddette condizioni. L'attuazione della variante non prevede particolari emissioni aggiuntive in atmosfera e non produrrà gas rilevanti ai fini dell'accrescimento dell'effetto serra. *L'impatto dell'intervento può considerarsi poco significativo.*

Secondo l'Obiettivo di sostenibilità di "Conservazione e gestione delle risorse naturali" si riscontrano le seguenti componenti:

3. Attività estrattive di minerali di prima categoria (miniere) e di seconda categoria (cave): - La realizzazione dell'intervento, non comporta lo sfruttamento di materie prime. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
4. Lunghezza della rete di trasmissione dell'energia elettrica per unità di superficie (km di rete/kmq): - L'area è già servita da rete elettrica e non si prevede la realizzazione di nuova rete. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
5. Balneabilità (% di costa balneabile): - La tipologia d'intervento non modifica la % di costa balneabile. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
6. Acque dolci idonee alla vita di pesci e molluschi: - La tipologia d'intervento non comporta variazione all'indicatore in oggetto. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
7. Valori SCAS degli acquiferi: La tipologia d'intervento non altera lo stato chimico delle acque sotterranee. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
8. - Carico depurato/Carico generato di acque reflue: - Indirizzi operativi - Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili (acqua) - L'area oggetto di variante è asservita da collettore pubblico fognario. I reflui civili prodotti all'interno dell'insediamento abitativo verranno canalizzati e smaltiti in rete fognaria, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Giarre. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
9. - Superficie forestale per tipologia: stato e variazione: - La tipologia d'intervento non interessa superfici boscate. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
10. Prossimità a suoli contaminati di interesse nazionale: - Non vi sono suoli contaminati di interesse nazionale entro un intorno di Km. 5,0 dall'area oggetto di variante. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
11. Impermeabilizzazione e consumo del suolo: - L'area oggetto di variante, in relazione alle superfici impermeabilizzate, verrà munita di adeguato sistema di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
12. Variazione areale di spiaggia emersa (dinamica litoranea): - La tipologia d'intervento non comporta variazione all'indicatore in oggetto. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*
13. Superficie di aree agricole di pregio (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, altro...): - L'area oggetto di variante non è coltivata da anni. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

14. Rete natura 2000 – Flora e fauna: - L'area oggetto di variante insiste su una zona priva di biotopi e geotopi selezionati. Non ricade all'interno di zone SIC e ZPS ne è prossima a queste, non presenta habitat di interesse comunitario da tutelare e rientra nella classe di minaccia con valore basso, così come è basso il valore da attribuire rispettivamente alla fauna e flora. Pertanto non necessita della Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97. Lo stato della vegetazione è privo di elementi qualitativi. La realizzazione di una fascia a verde, lungo il perimetro del lotto, sarà occasione di riqualificazione, attraverso l'uso di specie autoctone, provenienti da ambiti locali. Ciò, al fine di creare un microclima che consenta di mitigare i consumi energetici, dovuti alle temperature estive. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*

15. Distribuzione del valore ecologico secondo Carta della Natura: - Il sito oggetto di variante non presenta biodiversità di rilievo; pertanto, la variante de quo non modifica il valore ecologico dei luoghi. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*

16. Produzione di rifiuti urbani totale e procapite: I rifiuti, che verranno prodotti nell'ambito dell'insediamento, saranno quelli urbani e ad essi assimilati che, previa raccolta differenziata, saranno smaltiti tramite il servizio di Nettezza Urbana locale. *L'impatto dell'intervento può considerarsi non significativo.*

17. Obiettivo di sostenibilità della Salute Pubblica - Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante: - Entro un raggio di Km. 5,0 dall'area oggetto di variante, non sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante tra quelli segnalati dall'inventario nazionale riscontrabile nel sito ISPRA. Dunque la variante non comporta alcuna variazione sulla potenzialità di rischio di incidente rilevante. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*

Secondo l'Obiettivo di sostenibilità per le Risorse culturali e paesaggio si riscontrano le seguenti componenti:

18. Ambiti paesaggistici tutelati - D.Lgs 42/2004: - La zona oggetto di variante non è sottoposta al vincolo paesaggistico. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*

19. Beni dichiarati d'interesse culturale e vincolati da provvedimento- D.Lgs 42/2004: - La zona oggetto di variante non contiene aree di interesse culturale espressamente vincolate. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*

20. Aree archeologiche vincolate- D.Lgs 42/2004: - La zona oggetto di variante non contiene aree di interesse culturale espressamente vincolate. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*

21. Sistema delle acque superficiali e sotterranee: - L'area oggetto di variante, verrà dotata di allaccio idrico alla rete di distribuzione locale, con un consumo idrico medio, per singolo corpo di fabbrica, stimato in 200 mc./anno. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*

22. Rete ecologica: - La zona di intervento non è interessata dal alcun corridoio di collegamento. *L'impatto dell'intervento può considerarsi nullo.*

Secondo l'Obiettivo di sostenibilità per la Salute pubblica si riscontrano le seguenti componenti:



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

23. Rumore: - L'area oggetto di variante sarà asservita da viabilità interna oltre che esterna che di fatto non modificherà la qualità del contesto. La tipologia d'insediamento 'residenziale' consente di asserire che le soglie del rumore, durante il giorno (la tipologia di insediamento non prevede rumore 'notturno'), saranno ampiamente compatibili con i riferimenti normativi. *L'impatto dell'intervento può considerarsi poco significativo.*
24. Mobilità: - L'area in oggetto è situata in una zona antropizzata, a distanza di ca. m. 800 dal centro abitato della piccola Frazione di Macchia dove si possono reperire i principali servizi. La mobilità oltre che dal mezzo privato potrà facilmente essere effettuata a piedi. *L'impatto dell'intervento può considerarsi poco significativo.*
25. Aria: - Nel Comune di Giarre non esiste alcun reale pericolo per la contaminazione di inquinanti, in quanto non sono presenti sul territorio particolari matrici di degrado ambientale (impianti chimici industriali, inceneritori, etc). Per tali ragioni, considerando i dati reperibili da fonte bibliografica, non sono rilevabili particolari patologie derivanti da avvelenamento da sostanze esterne, così come non è possibile evidenziare alcuna incidenza di malattie endemiche. La tipologia d'insediamento prevista nell'area oggetto di variante, non determinerà produzione di sostanze inquinanti per l'ambiente. La fonte principale di inquinamento gassoso è legato all'afflusso di veicoli connessi all'esistente rete viaria. Un eventuale incremento di volume di costruito non produrrà maggiore afflusso di veicoli; pertanto, l'eventuale cambio di destinazione dell'area non muterà le suddette condizioni. *L'impatto dell'intervento può considerarsi poco significativo.*

Secondo l'Obiettivo di sostenibilità per le Risorse culturali e paesaggio

26. Il sistema urbano: - L'insediamento previsto all'interno dell'area oggetto di variante verrà progettato con la precisa intenzione di integrare nel miglior modo possibile lo stesso con il tessuto edilizio esistente. La morfologia pianeggiante dei luoghi, e le moderne tecnologie che verranno utilizzate per la costruzione dei manufatti, rispetteranno i valori della tradizione sia per gli aspetti architettonici che per la scelta dei materiali di rifinitura. *L'impatto dell'intervento può considerarsi poco Significativo.*

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

Per quanto attiene ai potenziali effetti attesi dalla Variante Urbanistica l'A.P. ha riportato nel RAP, quanto segue:

... La destinazione d'uso prevista nella proposta di variante per l'area in esame, in sinergia con lo schema di revisione del vigente P.R.G. del Comune di Giarre - 'residenziale di espansione'- L'attuale condizione non determina ulteriori impatti sull'ambiente perché trattasi di una zona che da anni non possiede vocazione agricola, non è utilizzata per colture specializzate e irrigue, e non è dotata di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola (art. 2 c. 5 L.R. 71/1978).

Eventuali modifiche urbanistiche all'interno dell'area in oggetto, determineranno modifica del paesaggio, nuovi consumi di energia, acqua, materie prime; si genereranno: nuovi flussi di traffico, interferenze con



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

l'ecosistema, aumento dei livelli di rumore, produzione di rifiuti urbani e speciali, emissioni nelle acque e nell'atmosfera.

Per meglio individuare le pressioni specifiche previste dall'attuazione della variante, in riferimento alle categorie, l'A.P. ha ritenuto opportuno elaborare un quadro sinottico, come di seguito riportato;

Categorie di pressione	Pressioni previste	Componente ambientale interessata
Consumi	Perdita parziale di elementi di naturalità in seguito al cambio di destinazione d'uso del suolo	- Suolo - Ambiente biotico (vegetazione)
Emissioni	Emissioni in atmosfera: - da traffico indotto - da azienda insediata - rumore da apparecchiature di lavoro - rumore da traffico indotto - vibrazioni da traffico indotto - scarichi idrici permanenti	- Aria - Acqua - Ambiente fisico (rumore, vibrazione, inquinamento luminoso) - Salute umana - Ambiente Biotico (ecosistemi, fauna)
Ingombri	Realizzazione urbanizzazioni. - ampliamento volume - costruito dei fabbricati dell'attività	- Paesaggio
Interferenze	Produzione continua di rifiuti solidi urbani	- Ecosistemi area vasta

A seguito dell'individuazione delle categorie di pressioni di cui sopra, l'A.P. ha proceduto con l'analisi dei singoli impatti attesi sulle componenti ambientali individuate nella soprastante tabella, come riportato di seguito:

- *Aspetti del paesaggio* - Un efficace inserimento dell'area oggetto di variante urbanistica, nel contesto ambientale e paesaggistico circostante, deve essere garantito sia da criteri di progettazione adeguati, sia dalla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione in materia paesaggistica.
- *Inquinamento Acustico*: - Nella legislazione italiana il D.P.C.M. 14 novembre 1997 rimane tuttora il principale punto di riferimento per la normativa sull'acustica territoriale. Tale decreto introduce l'obbligo per i Comuni di attuare la classificazione in zone acustiche del territorio. Il Comune di Giarre non ha ancora adottato una zonizzazione acustica generale del territorio comunale. Di conseguenza i limiti da rispettare sono quelli indicati dalla normativa nazionale... Riguardo l'area oggetto di variante è



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

necessario valutare le fonti di rumore derivanti sia dalla tipologia di attività da insediare, sia dalla viabilità interna, oltre alla esistente rete viaria. Il sito in esame è da assimilarsi ad una zona residenziale, quindi è comparabile con la Classe acustica II (Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali). L'area è adiacente ad una strada comunale ed in più è limitrofa allo svincolo autostradale A18 Catania-Messina; quindi, è già 'disturbata' acusticamente. Tenuto conto della tipologia di insediamento è possibile asserire che le soglie del rumore, durante il giorno (la tipologia di insediamento non consta di attività notturna), sono ampiamente compatibili con i riferimenti normativi. Un eventuale inquinamento acustico della variante può avere come causa principale la realizzazione delle opere (fase di cantiere). In questo caso il disturbo avverrà per un tempo limitato alla fase di cantiere e, pertanto, l'eventuale inquinamento acustico sarà diurno, svolto nei giorni lavorativi e comunque sarà temporaneo, ossia terminerà con la fine dei lavori (impatto reversibile). La variante, inoltre, non rappresenta una significativa variazione all'attuale clima acustico, se non per quanto riguarda le emissioni sonore riferite ad un eventuale minimo aumento di traffico veicolare in ogni caso concentrato nelle ore diurne e compatibile, come già sopra detto, con la zonizzazione acustica di riferimento (classe II).

- **Qualità dell'Aria:** - Il comune di Giarre si trova ad un'altitudine media di 81 m s.l.m. e va da un'altitudine minima di 15 ad una massima di 601 m s.l.m. All'interno della ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall'aggregazione di comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici (fonte: Istat), Giarre rientra nella zona altimetrica definita "collina litoranea"... Per ciò che concerne la qualità dell'aria nel territorio comunale di Giarre si evidenzia una conoscenza non omogenea della qualità dell'aria, in quanto l'ente gestore del controllo (ARPA Sicilia) controlla questo territorio solamente attraverso i mezzi mobili di rilevamento, in quanto si tratta di un Comune non soggetto a forti flussi di traffico né con la presenza di attività produttive con sorgenti di inquinamento atmosferico rilevanti. L'inquadramento della componente in esame dovrà pertanto essere supportato da ARPA, in quanto i dati attualmente disponibili sul territorio sono insufficienti e restituiscono un inquadramento disomogeneo sul territorio... Il D.A. n. 94/GAB del 24 luglio 2008 dell'ARTA Sicilia ha approvato due importanti documenti tecnici: "inventario regionale delle emissioni in aria ambiente" e "valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione del territorio". Nel territorio comunale di Giarre non è presente nessuna delle aziende/stabilimenti individuate nell'inventario regionale delle emissioni in aria ambiente e valutazione della qualità dell'aria e zonizzazione del territorio, approvato con D.A. n. 94/GAB dell'ARTA Sicilia (GURS n. 39 del 22/08/2008), che potenzialmente rientrano tra le sorgenti puntuali, con riferimento alle soglie per i differenti inquinanti. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 3 agosto 2007, n. 152 il territorio Comunale di Giarre appartiene alla tipologia di classificazione zona B. L'entità dell'intervento proposto con la suddetta variante non appare tale da incidere in modo sensibile sulla qualità dell'aria del contesto in cui lo stesso sarà inserito.
- **Clima:** - Per quanto riguarda la classificazione climatica, introdotta dal D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, tabella A e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), il comune di Giarre rientra nella "zona climatica c".
- **Inquinamento luminoso e elettromagnetico:** - l'approvazione della variante non comporterà alcuna pressione rilevante riguardo all'inquinamento luminoso, Per ciò che riguarda l'inquinamento elettromagnetico, si fa presente che sul sito non sono presenti possibili fonti di emissione (impianti radio-TV, telefonia mobile...).



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Nel R.A.P. inoltre viene evidenziata l'esistenza di due antenne radio-base ubicate, rispettivamente ad una distanza minima di ca. m. 84,0 e m. 92,0 dal sito di stretta attinenza, in merito alle quali l'A.P. riporta che: ...- *Le antenne, non determinano restrizioni ai fini esecutivi; inoltre, poiché l'intensità del campo elettromagnetico diminuisce drasticamente spostandosi dal centro dell'antenna, in direzione perpendicolare all'asse di emissione, è possibile dedurre, tramite dati bibliografici, che, alle suddette distanze minime, il valore limite di emissione dovrebbe essere compatibile con quello stabilito da norma in vigore in materia. Infine, si sottolinea che sul lotto in esame, così come nelle immediate vicinanze, non è prevista la costruzione di edifici sensibili.*

- Acqua e sottosuolo: - *Per gli scarichi di acque reflue urbane è previsto che gli stessi recapitino in acque superficiali, in fognatura o, in via del tutto eccezionale, sul suolo.*

Il cambio di destinazione d'uso dell'area non va ad insistere su acque dolci superficiali e non sono previsti impatti ambientali.

Suolo

Le conseguenze dell'attuazione della variante in esame sulla componente ambientale 'suolo' sono individuate nel passaggio da una superficie a destinazione 'agricola' ad una superficie a destinazione residenziale con conseguente consumo di suolo. L'effetto negativo principale consisterà nella realizzazione di superfici impermeabili (fabbricati, parcheggi, rete viaria interna) che, di fatto, riducono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche penalizzando l'alimentazione delle falde sotterranee. Particolare attenzione va posta rispetto alla perdita di suolo inerente ai terreni di rilevante qualità rispetto agli aspetti produttivi connessi all'utilizzo agricolo.

... il sito oggetto di variante, così come da P.R.G. vigente, si inserisce in un'area urbanizzata/bile, 'stabile', caratterizzata dalla presenza di terreni di natura detritico-alluvionale, in cui le condizioni geologiche rilevate non evidenziano problematiche in atto di ordine geomorfologico ed idrogeologico. Si tratta di aree idonee all'edificazione senza particolari condizionamenti e/o limitazioni, per le quali va comunque applicato quanto previsto dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. La variante interviene sul territorio riducendo la Z.T.O. 'E' (zona che, nel caso specifico, ha da tempo perso la propria vocazione), a favore di zona residenziale. Tuttavia la variazione di superficie totale risulta:

- 1) *esigua;*
- 2) *in prossimità di una zona residenziale in parte, esistente e, in parte, in via di sviluppo;*
- 3) *al limite del centro abitato di Giarre.*

Inoltre, da dati di progetto si evince che a fronte di un'area complessiva di 7.584,00 mq., il complesso infrastrutturale 'a terra' (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc.), ha una estensione di 800,00 mq., pari ca. al 10% del totale, caratteristica considerata positiva per progetti di aree residenziali.

- Aree a rischio desertificazione, erosione ed incendi - *Sulla base di quanto deducibile dalla cartografia della Regione Sicilia - Carta delle aree vulnerabili alla desertificazione - il Comune di Giarre e di conseguenza l'area oggetto di variante, ricade in classe di rischio 'medio-basso'.*
- Energia - *L'area oggetto di variante verrà dotata di allaccio alla rete elettrica di distribuzione locale in grado di soddisfare le necessità di punta; ...Si evidenzia, che l'area in essere è limitrofa ad un cavidotto A.T.; questo, non rappresenta elemento penalizzante in quanto il lotto oggetto di variante ricade oltre la fascia asservita (ml. 10 per singolo lato, rispetto alla mediana della palificata) dove non è possibile realizzare alcuna opera.*



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Consumi idrici e rifiuti – La tipologia di attività e dei servizi contemplati nel cambio di destinazione d'uso indurrà un consumo di risorse idriche proporzionato al numero di persone insediate e da insediarsi sull'area. In atto, la zona risulta essere servita sia dalla rete idrica comunale che da rete fognaria. I rifiuti che verranno prodotti prevalentemente nell'ambito dell'attività, seppur esigui, saranno quelli urbani e ad essi assimilati che, previa raccolta differenziata, saranno smaltiti tramite il servizio di Nettezza Urbana locale.
- Accessibilità dell'area - L'area oggetto della variante urbanistica è facilmente accessibile in quanto la via d'accesso (via Carlo Parisi) è servita direttamente sia dalla Strada Provinciale n. 118 (via Principe di Piemonte), sia dalla strada provinciale 5i (via S.Matteo). Entrambe le principali vie di collegamento sono facilmente raggiungibili dallo svincolo autostradale di 'Giarre' (A18 Catania-Messina).
- Reti tecnologiche: - Nell'area in esame, sono attualmente presenti tutti gli impianti a rete (rete di smaltimento acque bianche e nere, rete elettrica, rete telefonica, rete di distribuzione acqua potabile, etc.). Pertanto, non si rilevano problemi per futuri nuovi allacciamenti o estensioni delle reti esistenti.
- Cumulo con altri progetti - Nell'area di interesse non sono in corso di realizzazione né risultano in essere progetti di qualsivoglia natura che possano interagire e/o cumularsi con quello in essere.

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

- Aspetti del paesaggio e mitigazione dell'impatto visivo: - L'area oggetto di variante non è inserita in un territorio caratterizzato da particolari peculiarità di tipo naturalistico e paesaggistico; tuttavia si provvederà a mitigare gli impatti visivi sul paesaggio, garantendo una buona integrazione dell'intervento con gli elementi del contesto paesaggistico in cui lo stesso si colloca. Per mitigare l'impatto visivo si prevede la realizzazione di una fascia a verde, lungo tutto il perimetro del lotto oggetto di variante, con l'inserimento di filari di alberi aventi anche funzione fonoassorbente e di riqualificazione. Sull'area oggetto d'intervento non è stato rilevato un vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004, parte terza, art. 142) ed inoltre da alcune verifiche non si riscontra la presenza di reti ecologiche a collegamento con aree protette o di elevato pregio naturalistico.
- Inquinamento Acustico: Le emissioni sonore riferite ad un eventuale aumento di traffico veicolare potranno essere mitigate dall'inserimento di barriere fonoassorbenti, antirumore.
- Qualità dell'Aria e Salute: - In termini di sostenibilità le aree residenziali devono garantire elevate prestazioni ambientali minimizzando gli impatti negativi sulla natura e sulla salute umana, mantenendo e migliorando la qualità dell'aria e riducendo la produzione dei gas serra nonché l'emissione di polveri fini. L'obiettivo principale da perseguire nell'insediamento delle attività residenziali è prevenire, controllare e ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. ... Per quanto riguarda le necessità impiantistiche, tecnologiche e funzionali dell'intero insediamento, saranno ricercate le soluzioni più idonee per ridurre al minimo la produzione di inquinanti. Seppur la variante non rappresenti una significativa variazione dell'attuale clima acustico per quanto riguarda le emissioni sonore, riferite alla densità popolazione/aumento di un lieve traffico veicolare, queste, sono e/o potranno essere mitigate dall'inserimento di barriere fonoassorbenti, antirumore.
- Inquinamento luminoso e elettromagnetico: - con il nuovo intervento l'area verrà servita, totalmente, da impianto di illuminazione eseguito a norma, opportunamente dimensionato sull'interdistanza necessaria



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

per ottenere i valori richiesti di luminanza ed illuminamento, e a basso consumo energetico (gli apparecchi di illuminazione saranno del tipo a 'led' caratterizzati da risparmio energetico, minor inquinamento luminoso, impatto ambientale ridotto [assenza di metalli inquinanti], maggior durata, maggior uniformità ed efficienza, migliori prestazioni, miglior mantenimento dell'erogazione e sicurezza stradale).

- *Acqua e suolo – L'insediamento abitativo sull'area oggetto di variante non necessita di particolari consumi idrici. - Per un utilizzo eco-efficiente della risorsa acqua è necessario operare al fine di garantirne una corretta gestione, la quale dovrà essere volta alla riduzione dell'inquinamento e dei consumi, col conseguente duplice vantaggio ambientale ed economico (in termini di riduzione del costo diretto e di minor consumo). Inoltre, è necessario garantire la sicurezza idrogeologica dell'area (evitando il tombamento di fossi, canali e corsi d'acqua e realizzando fasce tampone con funzione di filtro a garanzia dell'equilibrio idrogeologico), minimizzare gli sprechi e ridurre il prelievo d'acqua tramite il suo riutilizzo (attraverso il riciclo dell'acqua piovana per i sanitari, l'irrigazione e la pulizia, riciclo delle acque grigie per i servizi e la predisposizione di reti fognarie separate)...*

La variante deve prevedere che l'insediamento e/o le attività svolte siano costituite o regolate in modo tale che gli scarichi siano compatibili con la capacità della rete fognaria esistente o siano smaltiti con sistema autonomo. E' necessario definire le caratteristiche di pavimentazioni tali da garantire la permeabilità del suolo. In particolare, le acque meteoriche, salvo il trattamento di quelle di prima pioggia da eseguire per tutte le superfici impermeabilizzate destinate a strade interne e/o parcheggi, verranno convogliate in vasca/che di accumulo, prima del loro smaltimento. Quanto sopra detto non determina limitazioni ai fini del cambio di destinazione d'uso in quanto l'area oggetto di variante è asservita da collettore pubblico per lo smaltimento delle acque bianche sulla principale via Carlo Parisi. Considerato, però che tale collettore, per via dell'espansione urbanistica della zona è, oggi, sottodimensionato e, quindi, non idoneo a ricevere un ulteriore incremento idraulico, potrebbero essere realizzate opere alternative, quali ad esempio sistemi di drenaggio tramite pozzi assorbenti o riutilizzo delle acque. In fase esecutiva dovranno redigersi elaborati grafici di progetto, anche di dettaglio, schematizzando il sistema di canalizzazione e smaltimento o in rete fognaria o sul suolo; in entrambi i casi, i distinti sistemi verranno realizzati previa autorizzazione del Comune di Giarre e nel rispetto dei valori limiti derivanti dal combinato disposto e dalle tabelle allegate alla L.R. 27 del 15/05/1986 e s.m.i. e da quelle dell'allegato V (parte terza) del Decreto Legislativo 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.

- *Energia - A mitigazione dei consumi di energia si adatteranno tutti gli accorgimenti utili quali l'utilizzo di lampade ed apparecchi/strumenti a risparmio energetico. L'illuminazione notturna, costituita da pali con corpo luminoso a led rivolto verso il basso, verrà altresì limitata allo stretto necessario sia ai fini del risparmio energetico, sia per limitare il cosiddetto 'inquinamento luminoso'. Nel caso di nuovo edificio, si potrebbe prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici, sulla copertura, con l'attenzione che dovrà essere garantita una corretta esposizione delle coperture degli edifici; ciò, determinerebbe un'autosufficienza energetica quantomeno per il condizionamento e per l'illuminazione privata dell'area stessa. Oltre al mero guadagno in termini energetici, l'utilizzo di tecnologie pulite è ormai considerato un buon investimento a livello di marketing territoriale di qualità.*
- *Rifiuti - Relativamente ai rifiuti che verranno prodotti prevalentemente nell'ambito dell'insediamento, si eviterà l'accumulo all'aperto di materiale ferroso al fine di evitare la ruggine ed il dilavamento degli stessi, nonché il ristagno di acqua che è una delle principali cause dello sviluppo larvale di insetti, con successivo trasporto e diffusione in altre aree. Infine, stante le superfici a verde, per la loro*



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

manutenzione si utilizzeranno tosa erbe muniti di sistema di triturazione e redistribuzione sul terreno dell'erba sminuzzata che si trasformerà in ammendante organico ad evitare la produzione di residui vegetali.

PRESO ATTO che a seguito delle analisi riportate nel RAP, l'A.P. afferma che complessivamente le azioni intraprese dal piano non risultano impattanti, in quanto non interferiscono negativamente sulle risorse territoriali, fatta eccezione per le componenti di aria e mobilità, sulle quali le ricadute attese sono comunque limitate. E che in senso generale si può affermare che la variante in oggetto risulta compatibile con i caratteri territoriali presenti.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e relativa alla Variante urbanistica in argomento;

CONSIDERATO e VALUTATO che dalla documentazione inerente la Proposta di - *“variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione d'uso da z.t.o. “E” a z.t.o. “C” di un'area sita nella Frazione di Macchia, in via Carlo Parisi angolo via S.Matteo, nel Comune di Giarre”*, l'area in oggetto risulta che:

- non è interessata dal regime normativo del Piano Paesaggistico, non è interessata da vincolo paesaggistico né da zone di interesse archeologico e nelle immediate vicinanze non si riscontrano strade della viabilità storica principale, né percorsi panoramici e nessuna segnalazione di visuale sensibile;
- non rientra in ambiti di protezione ambientale, né all'interno di Siti Natura 2000;
- non possiede elementi costituenti la rete ecologica.
- dall'osservazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) non presenta zone a rischio e pericolosità geomorfologica e nemmeno zone a rischio e pericolosità idraulica;
- la Ditta proponente ha richiesto una verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio, al competente Ufficio del Genio Civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della Legge 02.02.1974 n.64, che ha espresso parere favorevole di fattibilità con provvedimento n.124100 del 12/06/2019.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- il vigente PRG, approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n. 19 del 18/01/2005 e successive varianti, ha classificato l'area di riferimento, come Z.T.O. “E” - Zona agricola, dove in base all'art. 22 delle N.T.A. sono ammessi gli interventi produttivi di cui all'art. 22 della L.R. 30/12/1978 n. 71. (Interventi produttivi nel verde agricolo): *Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali, ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di “risorse naturali locali” tassativamente individuate nello strumento urbanistico;*
- la Proposta di variante urbanistica in oggetto prevede la modifica della classificazione urbanistica dell'area, da Z.T.O. “E - Aree agricole” - con indice di fabbricabilità di 0,03 mc/mq., a Z.T.O.. “C - Edilizia residenziale di nuova espansione, sottozona C3**”, con indice di fabbricabilità di 2,00 mc/mq.; in relazione ai nuovi parametri urbanistici si avrà un incremento della potenzialità edificatoria del lotto sino ad un volume di mc. 15168,00 ca., su un'area estesa mq. 7.584,00;

VISTO che da quanto riportato dall'A.P. nel R.A.P., lo Schema di massima della revisione al P.R.G., che aveva previsto per l'area interessata una Z.T.O. di tipo residenziale, redatto ai sensi dell'art. 3 L.R. 15/1991 è



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/08/2014, ma il relativo P.R.G. ad oggi, non è stato ancora approvato;

VALUTATO che in riferimento alla motivazione della proposta di variante urbanistica, risultano carenti gli studi e/o le valutazioni effettuati dall'Autorità Procedente che si è limitata ad affermare: - *la Variante urbanistica al P.R.G. ... nasce dall'esigenza di trasformare, urbanisticamente, una porzione di territorio che da tempo ha perso la propria vocazione agricola [l'area non è utilizzata per colture specializzate e irrigue e non è dotata di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola (art. 2 c. 5 L.R. 71/1978)], in quanto inserita in un contesto edilizio, prevalentemente residenziale. Nel particolare... l'area in oggetto si inserisce nella parte periferica di un comparto edificato e, di fatto, senza una considerazione logica, rappresenta una piccola porzione di suolo non edificato proprio per la condizione 'agricola' che la stessa area ha conservato negli anni*"; oltre a asserire che: "*...i parametri relativi alle aree per urbanizzazione di cui all'art.3 D.M. 1444/1968 risultano ampiamente soddisfatti e idonei per il numero di abitanti ben maggiore dell'esistente.*"*"Le analisi e le considerazioni conclusive espresse ..., il contesto urbanistico ed il grado di urbanizzazione delle aree e delle strade limitrofe al sito d'interesse, sono tutti elementi che consentono di condividere la destinazione residenziale che si intende proporre con il presente progetto. È altresì da precisare che, l'area in essere non possiede da anni vocazione agricola, non è utilizzata per colture specializzate e irrigue, e non è dotata di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola (art. 2 c. 5 L.R. 71/1978)";*

RILEVATO e VALUTATO che nel R.A.P. non è stata riportata alcuna stima dell'attuale fabbisogno abitativo del Comune, volta a giustificare la proposta di variante in oggetto, nonché la richiesta di nuove aree destinate ad insediamenti residenziali, e che l'attuazione della stessa comporterebbe un sensibile aumento di consumo di suolo, tenuto conto inoltre che lo strumento urbanistico vigente, risulta non più coerente con le componenti sociali, ambientali ed economiche del territorio comunale di Giarre.

CONSIDERATO E VERIFICATO che il RAP non analizza sufficientemente l'effetto cumulo della proposta di variante in oggetto con altri piani e progetti previsti nella stessa area tenuto conto in particolare del cospicuo numero di varianti urbanistiche presentate nel comune di Giarre; l'A.P. si è limitata a riportare che: *nell'area di interesse non sono in corso di realizzazione né risultano in essere progetti di qualsivoglia natura che possano interagire e/o cumularsi con quello in essere.*

VALUTATO che relativamente allo smaltimento dei reflui, sebbene l'A.P. nei contenuti del R.A.P. fa riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, sulle acque reflue urbane (art. 74, lett. i), ma successivamente per quanto riguarda gli scarichi, si limita a dichiarare in maniera generalizzata che: "*Per gli scarichi di acque reflue urbane è previsto che gli stessi recapitino in acque superficiali, in fognatura o, in via del tutto eccezionale, sul suolo...*" - ed ancora aggiunge in maniera vaga: "*La variante deve prevedere che l'insediamento e/o le attività svolte siano costituite o regolate in modo tale che gli scarichi siano compatibili con la capacità della rete fognaria esistente o siano smaltiti con sistema autonomo*", senza inserire alcuna puntuale valutazione di merito;

VALUTATO che il sito interessato, nel Piano Paesaggistico della provincia di Catania ricade all'interno del paesaggio locale 12 "*Area dei limoneti della riviera ionica*" e risulta limitrofo al paesaggio 12 g "*Paesaggio del retroterra costiero dalla Timpa di Acireale a Calatabiano contraddistinto da aree agrumicole, aree di interesse archeologico comprese sottoposto a Livello di Tutela 2.*

CONSIDERATO e VALUTATO che la destinazione urbanistica proposta:

- genera ulteriore consumo di suolo;
- genera un aumento del carico urbanistico;
- determinerà modifica del paesaggio;
- genera e produce impatti sulla viabilità e sul traffico locale;



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- genera nuovi consumi di energia, acqua, materie prime;
- genera aumento delle emissioni in atmosfera e incide negativamente sul clima acustico in quanto produce aumento delle emissioni inquinanti;

VISTO il comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 23 del 08.07.2014, secondo cui *"per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi..., la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12."*

CONSIDERATO e VALUTATO ulteriormente che la proposta di Variante urbanistica non può considerarsi quale piano attuativo di "piccola area a livello locale" e non si può escludere che possa avere impatti significativi sull'ambiente;

VALUTATO che complessivamente il R.A.P. risulta carente di informazioni e non risponde ai contenuti previsti dall'*allegato 1 del D.LGS. 152/200.*

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di assoggettabilità a VAS della: *"Proposta di variante allo strumento urbanistico vigente relativa al cambio di destinazione d'uso da z.t.o. "E" a z.t.o. "C" di un'area sita nella Frazione di Macchia, in via Carlo Parisi angolo via S. Matteo, nel Comune di Giarre."* – Ditta: *"Fichera Maria, Pappalardo Giuseppe, Le Mura Melania, La Spina Antonino, La Spina Maria Rita e La Spina Rosario Leonardi Maria, Pistorio Rosaria e Pistorio Salvina"* - di cui al procedimento denominato *CT 17-7*

Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Ambiente

Servizio I - Valutazioni Ambientali





pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

FOGLIO FIRME
ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2020
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
 per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

N	COGNOME E NOME	FIRMA
1	ANGELINI Aurelio (Presidente)	
2	SANTIAPICHI Xavier (Vice-Presidente)	Firmato digitalmente da SANTIAPICHI XAVIER
3	COBELLO Laura (Componente Nucleo)	Firmato digitalmente da: COBELLO LAURA Data: 10/06/2020 12:57:48
4	BARATTA Domenico	DOMENICO BARATTA ARUBA S.P.A. 10.06.2020 09:26:11 UTC
5	BORDONE Gaetano	BORDONE GAETANO Firmato digitalmente da BORDONE GAETANO Data: 2020.06.10 12:43:11 +02'00'
6	CAMPILONGO Sandro	
7	CARTARRASA Salvatore	Firmato digitalmente da SALVATORE CARTARRASA CN = CARTARRASA SALVATORE C = IT
8	CASSAR Adriana	Firmato digitalmente da: CASSAR ADRIANA Data: 10/06/2020 17:31:32
9	CASTIGLIONE Simona	Firmato digitalmente da: CASTIGLIONE SIMONA Ruolo: INGEGNERE Data: 10/06/2020 14:54
10	DI LEO Carlo	
11	DI ROSA Giuseppe	DI ROSA GIUSEPPE Firmato digitalmente da DI ROSA GIUSEPPE Data: 2020.06.10 12:46:19 +02'00'
12	FLOCCO Lidia	
13	FRANCHINA Francesco	Firmato digitalmente da FRANCESCO FRANCHINA CN = FRANCHINA FRANCESCO C = IT
14	GALATI TARDANICO Carmelo	Firmato digitalmente da: GALATI TARDANICO CARMELO Firmato il 10/06/2020 13:01 Seriale Certificato: 41807616296133919444928499117239538759 Valido dal 23/01/2020 al 23/01/2023 Anti-PEC S.p.A. SIG CA 3



Servizio I - Valutazioni Ambientali
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

15	LENTINI Francesca Maria	
16	LIUZZO Giuseppina	Firmato digitalmente da:GIUSEPPINA LIUZZO Organizzazione:COMUNE DI PALERMO/80016350821 Data:10/06/2020 11:20:37
17	MANGIAROTTI Maria Stella	Firmato digitalmente da Maria Stella Mangiarotti CN = Mangiarotti Maria Stella C = IT
18	MESSANA Giuseppe	 MESSANA GIUSEPPE 10.06.2020 12:08:16 CN=MESSANA GIUSEPPE C=IT O=CUNAF 2.5.4.11=NFISCR_902 RSA/2048 bits
19	MESSINEO Antonio	
20	MONTEFORTE Guido	Firmato digitalmente da Guido Monteforte CN = MNTGDU52M10754W/5678900003739004.gsa.me62306uWDoc131FRJ2xH+ O = Progetto CNS Ingegneri C = IT
21	MORICI Claudia	 Firmato digitalmente da: MORICI CLAUDIA Firmato il 10/06/2020 10:54 Serial Certificate: 52352917787522701601475997851715665678 Valido dal 25/03/2020 al 25/03/2023 AnnoPEC S.p.A. HD CA 2
22	ORIFICI Michele	
23	PULVIRENTI Danilo	
24	RAINERI Riccardo	 RAINERI RICCARDO 10.06.2020 12:38:46 UTC
25	RONDISVALLE Fausto	
26	SALVIA Pietro	
27	SCURRIA Antonio	Firmato digitalmente da ANTONIO SCURRIA CN = SCURRIA ANTONIO C = IT
28	TOMASINO Maria Chiara	Firmato digitalmente da MARIA CHIARA TOMASINO CN = TOMASINO MARIA CHIARA SerialNumber = TINIT-TMSMCH74E51G273S C = IT
29	VILLA Daniele	 VILLA DANIELE 10.06.2020 19:53:59 CN=VILLA DANIELE C=IT O=ORDINE AVVOCATI RC 2.5.4.97=VATTI-802301304 RSA/2048 bits

Firmato digitalmente da:AURELIO ANGELINI
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato
rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:10/06/2020 19:53:20